

ISSN 1971-9892

**La liberazione anticipata, tra "ratio",
applicazioni pratiche e interventi
normativi e giurisprudenziali**

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

SALVATORE CASERTA – ROCCO SCICCHITANO

18 maggio 2026

SALVATORE CASERTA - ROCCO SCICCHITANO

La liberazione anticipata, tra "ratio", applicazioni pratiche e interventi normativi e giurisprudenziali

TITLE *Early Release between Ratio, Practical Applications, and Legislative and Jurisprudential developments*

ABSTRACT Il presente contributo si propone di offrire una breve ricostruzione, tanto teorica quanto pratica, dell'istituto della liberazione anticipata. Il tema, nella prospettiva dell'autore, ha assunto una rinnovata centralità alla luce dei più recenti interventi legislativi, che hanno alimentato un vivace dibattito sia in dottrina sia in giurisprudenza. In tale contesto, è intervenuta altresì la Corte costituzionale, i cui orientamenti, nonché gli effetti e gli esiti delle relative pronunce, saranno esaminati nel presente contributo.

This article aims to provide a brief reconstruction, both theoretical and practical, of the institution of early release. From the author's perspective, the issue has acquired renewed significance in light of the most recent legislative interventions, which have fuelled a lively debate in both legal scholarship and case law. In this context, the Constitutional Court of Italy has also intervened, and its orientations, together with the effects and outcomes of its decisions, will be examined in this article.

KEYWORDS Liberazione anticipata; ordinamento penitenziario; esecuzione della pena; trattamento penitenziario; finalità rieducativa della pena.

Early release; Prison law; Enforcement of penalties; Prison treatment; Rehabilitative purpose of punishments

AUTHOR · Dottore in giurisprudenza - Università degli Studi di Catanzaro
· Dottore di ricerca in diritto pubblico - Università degli Studi di Messina



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

SOMMARIO 1. Introduzione – 2. L’istituto della liberazione anticipata: natura e *ratio* – 3. Le ultime modifiche normative in tema di liberazione anticipata – 4. La sentenza Corte costituzionale del 20 ottobre del 2025, n. 201: brevi notazioni – 5. Nuove prospettive applicative in tema di liberazione anticipata

1. Introduzione

Il Nel presente lavoro si tenterà, seppur brevemente, di proporre una ricostruzione, non solo teorica ma che tenga conto anche delle prassi applicative in materia, relativa all’istituto della liberazione anticipata. La tematica, a opinione di chi scrive, assume una nuova rilevante attualità e pregnanza anche alla luce degli ultimi interventi normativi, che hanno dato luogo a un interessante dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che ha addirittura richiesto un intervento nel merito della Corte costituzionale, sulla cui disamina si concentrerà parte della presente trattazione.

2. L’istituto della liberazione anticipata: natura e *ratio*

La liberazione anticipata, come noto, è l’istituto giuridico di matrice penitenziaria e di natura premiale disciplinato dall’articolo 54 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (meglio conosciuta come Ordinamento Penitenziario), in virtù del quale al soggetto condannato a pena detentiva, che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e per un più efficace reinserimento nella società, una detrazione algebrica di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata¹.

La liberazione anticipata, pur essendo inserita all’interno del Titolo I del Capo VI (una collocazione sistematica giudicata “alquanto discutibile” in dottrina²), relativo alla disciplina delle misure alternative alla detenzione e della remissione del debito, e nonostante dal successivo articolo 57 sia definita come tale, non può propriamente qualificarsi come una misura alternativa alla detenzione *stricto sensu* intesa³, non essendo declinata alla stregua di quelle previste dagli articoli precedenti, che invece mutano la natura della pena detentiva

¹ Si segnalano, senza presunzione di esaustività, F.P.C. IOVINO, *La liberazione anticipata*, Cedam, Padova, 1986; M. CANEPA, S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2010, 379 ss.; M.G. COPPETTA, *sub art. 54*, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., Wolters Kluwer Cedam, Milano 2019, 770 ss.; F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020, 243 ss.

² G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Diritto penale. Parte generale*, XIV ed., Giappichelli Editore, Torino 2025, 866.

³ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, IV ed., Giappichelli Editore, Torino, 2025, 287 ss.; C. BRUNETTI, *Diritto penitenziario*, Napoli, 2021, 519.



originariamente inflitta. Si tratta, piuttosto, di un beneficio di natura premiale, astrattamente concedibile anche ai soggetti condannati all'ergastolo – benché ai soli fini dello scomputo matematico di pena per l'ammissione alla liberazione condizionale (come chiarito dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 274 del 1983](#)⁴) –, che partecipa della funzione risocializzante e rieducativa assegnata alla pena detentiva dall'articolo 27 della Costituzione, oltre a fini di stampo deflattivo e di attenuazione del sovraffollamento carcerario, sicuramente recessivi. Presupposto richiesto per ottenere la liberazione anticipata, si diceva, è la prova della partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione, in quanto la detrazione in oggetto è concessa quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società⁵. Relativamente a cosa debba intendersi per detta partecipazione al trattamento rieducativo⁶, è utile leggere l'art. 54 dell'ordinamento penitenziario in combinato disposto con l'art. 103 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 230/2000) che specifica come la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione sia "valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretto e costruttivo rapporto con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". Se ne dovrebbe dedurre che non sia sufficiente un elemento "negativo" di astensione da condotte improprie (ad esempio, l'assenza di provvedimenti disciplinari o di diffide), ma un contenuto di impegno "positivo" concretamente dimostrato. Queste considerazioni sembrano essere suffragate dalla Corte costituzionale, che, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, o.p. nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio, anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. Infatti, nel ragionamento della Consulta, un meccanismo meramente sanzionatorio finirebbe per valorizzare "la sola 'buona condotta' del soggetto in espiazione di pena, relegando così nell'ombra proprio quella funzione di impulso e di stimolo ad una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo che costituisce l'essenza stessa dell'istituto"⁷. Di recente, la Corte di Cassazione ha richiamato questa decisione, ribadendo come non sia consentita la revoca del beneficio della liberazione anticipata

⁴ Nella citata [sentenza](#), nel punto 4 del *Considerato in diritto*, la Corte costituzionale sancisce l'importante principio a tenore del quale la finalità del reinserimento sociale nel "*vigente ordinamento penitenziario, in attuazione del precetto del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, persegue per tutti i condannati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani*".

⁵ Sia consentito il rimando a R. SCICCHITANO, *Il carcere al di là delle mura: le misure alternative alla detenzione*, in A. Confuorto (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Diritto Più Editore, Castel San Giorgio (NA), 2024, 205.

⁶ Sul tema, A. PULVIRENTI, *Le misure alternative alla detenzione*, in P. Corso (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, 349 ss.

⁷ Corte cost., [sent. 17 maggio 1995, n. 186](#), punto 2 del *Considerato in diritto*.

allorché consegua automaticamente alla sopravvenienza di nuove condanne senza prendere in considerazione la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione⁸. L'impostazione sin qui descritta è sicuramente più esplicita a livello normativo relativamente alla liberazione anticipata concedibile all'affidato in prova al servizio sociale, che, ai sensi del comma 12-bis dell'art. 47 o.p., deve aver "dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità".

3. Le ultime modifiche normative in tema di liberazione anticipata

Fatta tale premessa, è opportuno in questa sede dare conto delle modifiche normative introdotte nel 2024⁹, che, pur non avendo interessato gli aspetti sostanziali della liberazione anticipata, ne hanno alterato notevolmente il procedimento applicativo – pur temperato dalla recentissima sentenza della Consulta n. 201 del 20 ottobre 2025 (depositata il 29 dicembre 2025), come si dirà di seguito.

In particolare, l'art. 69-bis dell'Ordinamento Penitenziario, rubricato "Procedimento in materia di liberazione anticipata", è stato interamente riscritto dall'art. 5, comma 3, del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia", convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112.

Il procedimento di applicazione della liberazione anticipata, nella sua formulazione originaria risalente alla Legge 19 dicembre 2002, n. 277, prevedeva una disciplina scarna¹⁰, limitandosi a stabilire l'iniziativa di parte del condannato, nonché i termini per la decisione in camera di consiglio del magistrato di sorveglianza e per l'eventuale reclamo al tribunale di sorveglianza.

Il più recente intervento di riforma del 2024 ha stravolto l'impostazione originaria, scomponendo di fatto il procedimento in tre distinte fattispecie, di cui due attivabili

⁸ Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20879/2025, udienza del 29 maggio 2025, deposito del 4 giugno 2025.

⁹ Su cui, tra gli altri, F. FIORENTIN, Decreto "carcere sicuro": tutte le novità. d.l. 92/2024 conv. nella l. 112/2024 (GU 9 agosto 2024 n. 186), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, 15 ss.; F. GIANFILIPPI, Il decreto-legge 4 luglio 1992, n. 24 "Carcere sicuro" e le attese del mondo penitenziario, in [Giustizia Insieme](#), 10 luglio 2024; M.C. ORNANO, Osservazioni sugli interventi in materia di liberazione anticipata e misure in materia penitenziaria di cui al Decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024, Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato in materia di D.L. 92 del 2024, 10 luglio 2024; G. TABASCO, Brevi osservazioni sugli ultimi interventi normativi in tema di liberazione anticipata e detenzione domiciliare, in [Archivio penale](#), 3, 2024, 1 ss.

¹⁰ Cfr. F. DELLA CASA, sub art. 69-bis, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2019, 947 ss.; A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, III ed., Pacini, Pisa, 2022, 272 ss.

officiosamente dallo stesso magistrato di sorveglianza (commi 1 e 2) e una residuale rimessa all'iniziativa di parte (comma 3).

Nello specifico, l'accertamento d'ufficio da parte del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, introdotto dai primi due commi del nuovo art. 69-*bis*, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente, si innesta, alternativamente, nel momento in cui il condannato faccia istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi (comma 1) ovvero nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, per come calcolato già computando le detrazioni di pena previste dall'art. 54 o.p. (comma 2).

La comprensione della modifica normativa, che pone in capo al condannato che faccia istanza di misure alternative o benefici penitenziari ovvero allo stesso magistrato in prossimità del termine di conclusione della pena in concreto da espiare, il gravoso onere di operare mentalmente le detrazioni di pena in astratto concedibili, si lega indissolubilmente alla contestuale novità legislativa introdotta dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 92/2024, che ha aggiunto il comma 10-*bis* all'art. 656 c.p.p.: a tenore della norma in esame, il pubblico ministero, nell'ordine di esecuzione deve indicare la pena da espiare computando a monte le detrazioni previste dall'art. 54 o.p., in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni (*c.d. fine pena virtuale*) e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni (*c.d. fine pena reale*); nello stesso ordine di esecuzione, inoltre, deve essere dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'art. 54 o.p. non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione. Tale novella normativa, a dire il vero, sembrerebbe riecheggiare quell'autorevole dottrina che, in tempi non sospetti, a fronte dei ritardi della magistratura di sorveglianza a dare una risposta tempestiva agli istanti, lasciati nell'incertezza sull'effettiva durata della pena ancora da scontare, si esprimeva nei seguenti termini: "sarebbe invece perfettamente possibile, e auspicabile, disporre che la detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena detentiva sia applicata a priori, fin dall'inizio, con l'ordine di esecuzione emesso dall'ufficio del pubblico ministero, e assoggettata alla condizione 'risolutiva' della non adozione, nel corso dell'esecuzione, di provvedimenti che revochino espressamente, per uno o più dei singoli semestri presi in esame, la detrazione medesima, con l'effetto di dar luogo ad un prolungamento della detenzione per la corrispondente durata di quarantacinque giorni per ciascuno dei semestri cui la revoca si riferisca"¹¹.

Nelle intenzioni del legislatore, pertanto, la preventiva conoscenza, fin dall'emissione del primo atto della fase esecutiva della pena, del *c.d. fine pena virtuale* da parte del condannato e del magistrato di sorveglianza, ossia di quel termine di conclusione della pena calcolato

¹¹ V. ONIDA, *Sulle procedure relative alla liberazione anticipata (art. 54 dell'ordinamento penitenziario)*, in [ASTRID Rassegna](#), 14/2005, 3.

secondo il meccanismo matematico di tutte le detrazioni astrattamente ammissibili sulla base dell'entità della pena da scontare in concreto, consente ad entrambi di svolgere le considerazioni che discendono dai primi due commi dell'art. 69-*bis* nuovo conio.

Di contro, l'ipotesi disciplinata dal terzo comma, quale unica possibilità per il condannato di sollecitare una decisione del magistrato di sorveglianza su impulso di parte, sconta la sua residualità ed eccezionalità dallo stesso tenore letterale della norma, che impone al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità dell'istanza, di allegare uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, ossia diverso da quello che si manifesta quando il condannato, grazie alle detrazioni, possa chiedere di essere ammesso ad una misura alternativa alla detenzione o ad un beneficio analogo o di espriare definitivamente la pena cui è sottoposto.

All'indomani della modifica, ancor prima della pronuncia abrogatrice della Consulta, agli studiosi più avveduti è tuttavia parso evidente che, anche nelle ipotesi di cui ai primi due commi dell'articolo in esame, il condannato, che faccia richiesta di una misura alternativa alla detenzione o di un beneficio analogo ovvero in prossimità della conclusione della pena, si sarebbe adoperato attivamente, per affiancare alla medesima istanza, una domanda analoga di riconoscimento della liberazione anticipata, potendo ritenere opportuno svolgere alcune deduzioni difensive utili per la decisione del magistrato di sorveglianza, onde evitare che tali considerazioni potessero essere oblierate dal giudice ovvero non acquisite d'ufficio, senza che tale sforzo difensivo, non preteso dalla norma, potesse per ciò solo invalidare la domanda principale dell'attore.

Ed infatti, se è vero che le ipotesi in argomento non contemplano un'iniziativa di parte del condannato, avendo il legislatore presuntivamente assegnato allo stesso un interesse rilevante, strettamente connesso alla richiesta principale, è altrettanto vero che non può escludersi che l'istante, a maggior tutela della sua posizione, proponga autonoma domanda di riconoscimento della liberazione anticipata, che rispetti la novellata caratterizzazione funzionale del beneficio.

Qualunque sia stata l'interpretazione estensiva adottata nel pur breve tempo della vigenza della novella legislativa, fin dall'entrata in vigore della modifica, dottrina¹² e giurisprudenza di merito si sono interrogate sulla reale portata della norma, ravvisando un'eccessiva compressione del diritto del condannato di conoscere in tempo reale la propria situazione detentiva. Inoltre, si è avuto modo di paventare già in quell'occasione quanto sarebbe stato poi ripreso nel *decisum* della Consulta oggetto di analisi nel prossimo paragrafo, ossia il rischio di "un grave *vulnus* al senso stesso della liberazione anticipata come vera e propria cartina di tornasole, non a caso opportunamente semestralizzata dal legislatore, del comportamento tenuto dalla persona condannata. Un congegno dialogico che, mediante le istanze di parte, semestre per semestre, consente all'interessato di orientare

¹² Cfr. N. TRIGGIANI, *La liberazione anticipata dopo il c.d. "Decreto carceri": rilevanti innovazioni e importanti criticità*, in *Annali del Dipartimento Jonico* 2024, Edizioni SGE, 292 ss.; E. DOLCINI, *Il "piano carcere" 2025: una risposta inadeguata al collasso del sistema penitenziario*, in [Sistema penale](#), 57ss.



il proprio comportamento, e al magistrato di sorveglianza di studiare gradualmente le evoluzioni personologiche del condannato. Un meccanismo che fornisce un riscontro importante anche all'istituto penitenziario, e una risposta, il più possibile tempestiva, rispetto alle condotte negative poste in essere, a fronte delle quali il rigetto costituisce stimolo a far meglio nel seguito"¹³.

Altri critici e parte della giurisprudenza di sorveglianza, in difesa dell'opzione legislativa, hanno respinto le obiezioni, sottolineando gli effetti positivi del deflazionamento del carico di lavoro degli uffici di sorveglianza¹⁴, spesso investiti da una serie innumerevole di richieste di liberazione anticipata, che difettano di un interesse che potremmo definire "diretto, concreto e attuale", in altre parole diverso dalla mera attribuzione di uno scomputo matematico dalla pena totale, spesso lontana dall'essere integralmente espiata. Sotto connesso profilo, hanno evidenziato che la contestuale introduzione del comma 10bis all'art. 656 c.p.p., consentirebbe al condannato, fin dal primo atto del procedimento esecutivo, di conoscere l'entità reale (*rectius* virtuale) della pena, da scontare in concreto nelle più ottimistiche ipotesi di concessione di tutti i periodi di liberazione anticipata, di cui avrebbe astrattamente potuto godere nel corso dell'esecuzione. L'unito avviso, inserito nel medesimo ordine di esecuzione, del mancato riconoscimento del beneficio nelle ipotesi di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, costituirebbe, inoltre, premessa sufficiente per orientare i comportamenti del condannato durante il periodo di restrizione coatta della libertà personale.

4. La sentenza Corte costituzionale del 20 ottobre 2025, n. 201: brevi notazioni

Nel solco di tale contrapposizione, si è innestata la recente sentenza della Corte costituzionale n. 201/2025 del 20 ottobre 2025, depositata il 29 dicembre 2025¹⁵: chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale dell'art. 69-bis comma 3 della Legge n. 354/1975, come sostituito dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 92/2024, la Consulta ha inteso accogliere le censure formulate dai giudici rimettenti (Magistrato di sorveglianza di Spoleto e Magistrato

¹³ F. GIANFILIPPI, *La conversione in legge 112/2024 delle misure (anche) in materia penitenziaria del d.l. 92/2024: pochi correttivi, nuove criticità e capitoli tutti ancora da scrivere*, in [Giustizia Insieme](#), 6 settembre 2024, 1 ss.

¹⁴ Per esempio, in A. RICCI, *Osservazioni a prima lettura sull'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, in tema di liberazione anticipata*, in [Giurisprudenza Penale Web](#), 7-8/2025, 7, si sosteneva che: "a parità di fattispecie, tra vecchio e nuovo regime, il risparmio di risorse per l'ufficio di sorveglianza – e non solo: si consideri l'impegno dell'amministrazione penitenziaria tra educatori e ufficio matricola – è evidente".

¹⁵ Su cui si segnalano sin da ora i primi commenti di A. BONOMI, *La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza del Giudice delle leggi (Osservazioni alla luce della sentenza n. 201 del 2025)*, in [Osservatorio AIC](#), 2/2026, 378 ss. e di A. MAGGI, [Il diritto alla speranza torna nelle mani delle persone detenute. Riflessioni sulla sentenza n. 201 del 2025 della Corte costituzionale sulla librazione anticipata](#), in questa [Rivista](#), Studi 2026/II, 418 ss.

di sorveglianza di Napoli), aderendo all'indirizzo dottrinario che, fin dal principio, aveva denunciato il contrasto della normativa con l'ordinamento giuridico, pervenendo, dopo un lungo argomentato motivazionale, alla declaratoria di illegittimità costituzionale del menzionato articolo, per violazione degli articoli 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma, della Carta costituzionale.

La sentenza in commento¹⁶, per i risvolti di rilievo pratico che ne conseguono, oltreché per il notevole interesse verso i profili di diritto sostanziale che involge, merita di essere brevemente ripercorsa nelle sue argomentazioni giuridiche più consistenti, rese anche a confutazione delle deduzioni difensive eccepite dalla parte resistente rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

A giudizio della Corte, le ordinanze di rimessione di entrambi i magistrati di sorveglianza avrebbero correttamente rivelato alcuni insuperabili profili di irragionevolezza della novellata disposizione normativa, in aperto contrasto con l'art. 3 Cost.

Sotto tale aspetto, occorre premettere che l'irragionevolezza censurata dai magistrati rimettenti e accolta dal Giudice delle Leggi, contrariamente alle eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, non si è declinata nella sua forma comparativa, ossia di disparità di trattamento tra due situazioni analoghe, difettando il c.d. *tertium comparationis*, vale a dire quel "detenuto irragionevolmente discriminato dalla nuova disciplina", che invece non precluderebbe ad alcuno la possibilità di formulare al magistrato di sorveglianza una motivata istanza di liberazione anticipata; bensì nella sua sfera più intima, in una logica sistematica, di contrasto con gli scopi dell'istituto della liberazione anticipata, annullati o comunque fortemente ridimensionati dalla riforma.

E tuttavia, a parere di chi scrive, ben avrebbe potuto la critica nei confronti del novellato art. 69-bis, comma 3, o.p. muoversi sopra un duplice binario, mostrando aporie giuridiche, non soltanto intrinseche per contrasto allo spirito dell'ordinamento inteso nel suo complesso, ma anche estrinseche in una logica comparativa ex art. 3 Cost.

Infatti, in primo luogo appare del tutto ingiustificata la dilatazione dei tempi di concessione della liberazione anticipata operata dalla modifica in commento a fronte di un orizzonte semestrale che ne consente in astratto l'ammissibilità, rimasto invece invariato: in sostanza, l'assetto procedimentale generato dalla norma censurata determina una concentrazione delle valutazioni del magistrato di sorveglianza in un momento del periodo detentivo che, in difetto di interessi diversi da quelli fissati ai commi 1 e 2, potrebbe in astratto verificarsi a distanza di tempo dall'inizio dell'esecuzione, pur dovendo comunque "scomporsi", in semestri e a ritroso, l'intera frazione di pena scontata. La norma, inoltre, manifesta la sua irragionevolezza in modo ancor più evidente per non aver fissato una disciplina transitoria di diritto intertemporale, che disciplinasse le situazioni di quei condannati che, a causa della modifica sopravvenuta, avrebbero un diritto incondizionato a

¹⁶ Corte cost., [sent. 20 ottobre 2025, n. 201](#).



conoscere la propria posizione detentiva per alcuni semestri ed invece un diritto subordinato ad uno specifico interesse per i semestri successivi all'entrata in vigore della riforma.

Secondariamente, non può neppure sottacersi che la novella legislativa abbia creato una disparità di trattamento che non trova giustificazione nell'addentellato costituzionale, in quanto fondata, per un verso, sull'entità della pena stessa, posto che un soggetto che debba espiare una pena di lunga durata ha minori possibilità di attivare la valutazione del giudice di sorveglianza poiché dispone di un minor ventaglio di interessi "diversi" da far valere al fine di avanzare una domanda autonoma di riconoscimento della liberazione anticipata; per altro verso, sulla tipologia di pena *lato sensu* intesa: ed infatti, un soggetto che abbia già ottenuto la conversione dell'originaria pena intramuraria con una misura alternativa alla detenzione da scontare all'esterno, non potrebbe mai avvalersi delle ipotesi disciplinate al primo comma dell'art. 69-*bis*, già usufruendo appunto di una misura alternativa e non potendo godere di "benefici analoghi".

Tornando alla tipologia di irragionevolezza sondata dalla Corte costituzionale, il collegio non è stato persuaso dalle eccezioni che riconoscevano l'assoluta razionalità della novella legislativa, sulla base di un'alterazione solo procedimentale della liberazione anticipata, che avrebbe consentito al magistrato di sorveglianza una valorizzazione *case by case* delle istanze del detenuto, potendo concentrarsi esclusivamente su quelle che avrebbero garantito al richiedente un'immediata utilità concreta, scartando invece quelle inammissibili per difetto di interesse; con notevole vantaggio per l'efficienza della funzione giurisdizionale.

Tuttavia, la Corte evidenzia come, a detta della stessa relazione illustrativa al disegno di legge di conversione presentata in Senato, l'unico caso, seppur esemplificativo (la relazione parla di "*caso emblematico*"), scelto per valorizzare l'istituzionalizzazione dell'interesse "diverso" di cui al terzo comma dell'art. 69-*bis*, risulta in verità una sovrapposizione con la disciplina del primo comma: ed infatti, dare risalto all'interesse del detenuto al c.d. "scioglimento del cumulo", ossia ad accertare la quota di pena scontata in relazione ad un reato ostativo, altro non significa che ribadire la strumentalità della liberazione anticipata verso la possibilità di accedere a determinati istituti.

Inoltre, aggiunge la Corte, la previsione fuoriuscita dal d.l. 92/2024 mostra la sua irrazionalità, per aver istituito un collegamento strutturale, così forte tra la liberazione anticipata e l'accesso ad altri benefici di legge (che sia una misura alternativa alla detenzione o il fine pena), da aver derubricato la tensione finalistica dell'istituto in favore di una strumentalità sconosciuta alla liberazione anticipata e per averla declassata a mera questione procedimentale: al contrario, il nucleo centrale del beneficio consiste proprio nella scansione ritmica della pena che, osservata con la lente dinamica dell'esecuzione, necessita di un aggiornamento costante, in linea con l'evoluzione – o, di contro, la regressione – personologica del detenuto.

La sottovalutazione della dimensione sostanzialistica della liberazione anticipata attenua, peraltro, l'impegno che la Repubblica si assume all'art. 3, comma secondo, Cost., di

rimuovere quegli ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini e ne impediscono il pieno sviluppo: la costruzione di un'esecuzione della pena sganciata dall'obiettivo rieducativo di quelle persone che, spesso per motivi di disagio economico e sociale, pongono in essere condotte criminose, significa assegnare alla detenzione un *surplus* affittivo non necessario e neppure imposto dal giudice.

Le argomentazioni maggiori della Corte si sviluppano attorno al secondo principio costituzionale avversato dalla disciplina in commento, ossia quello più propriamente sostanzialistico della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., a causa dell'attenuazione di quella "tensione finalistica", che la Costituzione impone come obbligatoria per tutta la durata della pena, che "*deve tendere*" alla rieducazione del condannato.

E, beninteso, l'obiettivo finalistico della rieducazione del condannato si pone a carico di tutte le istituzioni che pretendono di esercitare la potestà punitiva nell'ordinamento italiano, a partire dallo stesso legislatore, che non può appellarsi alla sua ampia discrezionalità in materia di politica criminale e di diritto penale – ove non travalichi il limite della manifesta arbitrarietà – per difendere una scelta normativa in palese contrasto con il principio costituzionale che, più di tutti, sovrintende la fase esecutiva della pena.

Per altro verso, a giudizio di chi scrive, non può neppure invocarsi una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata, senza incorrere in una *interpretatio abrogans* o comunque ad un paradosso giuridico. Ed infatti, sostenere che lo specifico interesse del condannato di cui al comma 3 sia nozione sufficientemente ampia da comprendere tutte quelle situazioni in cui il provvedimento di concessione della liberazione anticipata può rivestire un'utilità per il detenuto, equivarrebbe a sostenere che lo stesso abbia la possibilità di valorizzare il proprio percorso trattamentale, elevandolo appunto a "specifico interesse", al fine di vedersi riconoscere il beneficio semestralmente, proprio ciò che la riforma ha inteso evitare. Per contro, come correttamente evidenziato dallo stesso Giudice delle Leggi, pretendere che il magistrato rimettente adotti un'interpretazione della norma in linea con i dettami costituzionali piuttosto che operare un rinvio alla Consulta per rilevarne l'illegittimità costituzionale, pur auspicando un risultato opposto a quello perseguito dal legislatore, equivarrebbe a pretendere un'interpretazione *contra legem*, senz'altro preclusa al giudice.

Ciò che la novella legislativa smarrisce nella ricerca forzata di un interesse "altro" dall'effettivo e sicuro riconoscimento della liberazione anticipata, è il senso più profondo dell'istituto, da rinvenirsi non tanto nel suo carattere strumentale all'accesso ad altri benefici, quanto piuttosto nella sua più intrinseca natura risocializzante o, per meglio dire, funzionale ad una graduale risocializzazione.

Né questa funzione tipica della liberazione anticipata può essere "recuperata" all'interno dell'avviso contenuto nell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 10-*bis*, c.p.p.: la minaccia del mancato riconoscimento del beneficio in caso di inadempimento del



condannato all'obbligazione di tenere un comportamento partecipativo alla generale opera di rieducazione, non vale ad orientarlo in modo definitivo, atteso che, dall'emissione del primo atto esecutivo al momento in cui emerge un interesse preso in considerazione dall'ordinamento, può trascorrere un lasso di tempo indefinito, del tutto sprovvisto dell'ineludibile periodico vaglio giurisdizionale.

Per contro, l'accentuata strumentalità della liberazione anticipata ad altri benefici penitenziari finisce nel paradosso di limitarne l'accesso: basti pensare che il detenuto che, nel corso dell'esecuzione, chieda di accedere ad una misura alternativa alla detenzione o, ad esempio, ad un permesso premio, non potrebbe motivare la sua istanza sulla base delle pregresse e periodiche concessioni di detrazione della pena, quale testimonianza della sua partecipazione all'opera di rieducazione, ma sarebbe costretto a compiere uno sforzo argomentativo, orientato, in primo luogo, al riconoscimento della liberazione anticipata e soltanto in un secondo momento alla concedibilità dell'istituto principale preteso; con l'ulteriore ed eventuale effetto, almeno in quelle ipotesi in cui il giudice valuti positivamente un semestre e negativamente un altro, che la domanda "principale" sia ritenuta inammissibile per carenza di interesse, in tal modo neanche ottenendo il vantaggio della limitazione del carico di lavoro dell'ufficio di sorveglianza. Con tutto ciò che ne consegue in termini di irragionevolezza della normativa e di contrasto con il finalismo rieducativo della pena.

In sostanza, la riforma, pur animata da un generoso intento deflattivo, trascura di considerare che la semestralizzazione della liberazione anticipata congegnata dal legislatore, lungi dall'essere un dato puramente convenzionale, riveste il fondamentale compito di scansionare la durata (a volte molto lunga) del periodo detentivo, al fine di rendere effettiva quella tensione finalistica della pena che, altrimenti, in assenza di periodici riscontri, non sarebbe presidiata dallo scrutinio del giudice.

Gli effetti negativi per il sistema appaiono evidenti: tanto nel caso in cui abbia serbato un comportamento idoneo ed apprezzabile nel corso dell'esecuzione, quanto nella opposta ipotesi in cui abbia adottato un contegno contrario al percorso trattamentale, il soggetto condannato, almeno fino all'emersione di un interesse strumentale rilevante, non potrebbe mai proseguire con coscienza il virtuoso cammino intrapreso né, di contro, potrebbe mai correggere in senso positivo le sue condotte. In altri termini, la liberazione anticipata sarebbe svuotata del suo contenuto finalistico, essendo quasi completamente inibito al soggetto condannato valutare la propria progressiva maturazione personale, potendo conoscerne l'esito soltanto a ridosso del termine di conclusione della pena ovvero in connessione ad altri interessi.

Sotto ulteriore profilo, la normativa in argomento recide il congegno dialogico tra la persona condannata e il magistrato di sorveglianza, che, attivato a ritmo cadenzato dalle istanze di parte, fornisce costanti riscontri in ordine all'andamento della pena; il primigenio avviso contenuto nell'ordine di esecuzione non autorizza ad elidere la continuità del rapporto tra le parti, tenuto conto che, specie in quelle situazioni di sovraffollamento

carcerario e di condizioni degradanti della vita detentiva, il riconoscimento periodico della liberazione anticipata costituisce l'unico incentivo (o comunque il più efficace), in grado di rafforzare i propositi di adesione al percorso rieducativo.

Il terzo parametro di costituzionalità vagliato dal Giudice delle Leggi, sollevato da uno solo dei due giudici rimettenti ossia il Magistrato di Sorveglianza di Napoli, costituito dall'art. 111, comma 6, Cost., appare strettamente connesso al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e funzionale all'opera di rieducazione cristallizzata all'art. 27, comma 3, Cost., altrettanto violati dalla disposizione normativa censurata.

La distonia tra la novella legislativa *ex art. 69-bis*, comma 3, o.p. e l'obbligo di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 111, comma 6, Cost., è agevolmente ricavabile come consequenzialità logica delle argomentazioni già svolte nei paragrafi precedenti: la frattura temporale generata dalla norma, tra il momento in cui sorge l'interesse legittimo al riconoscimento della detrazione di pena (ogni semestre) e quello in cui sorge l'obbligo motivazionale del giudice (spesso a distanza di anni), rende oltremodo dispendiosa la ricostruzione del percorso trattamentale del condannato, aggravando contestualmente l'amministrazione penitenziaria quando questa, come spesso accade, fornisce chiarimenti o documentazione attestante il comportamento serbato dal reo durante l'espiazione della pena, nonché il diritto di difesa dello stesso condannato, che potrebbe avere maggiori difficoltà a produrre prova della propria partecipazione all'opera rieducativa.

L'originaria pretesa ordinamentale di una motivazione giurisdizionale che accompagnasse con costanza e cadenza semestrale il percorso trattamentale del condannato non poteva derubricarsi a mero dato formale, costituendo, al contrario, elemento sostanziale per scongiurare il rischio di interrompere un processo positivo in atto ovvero di non considerare alcuni fattori risalenti nel tempo che invece lo avevano deviato irrimediabilmente; tutto mediante l'adozione di una decisione errata, fondata su presupposti poco trasparenti o comunque difficilmente incasellabili nel tempo.

La Corte costituzionale, infine, si interroga sulla reale portata degli aggiornamenti normativi, sopraggiunti con l'emanazione del d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176, per sperimentare se sia possibile, in conseguenza delle modifiche, pervenire a quella interpretazione costituzionalmente orientata tanto auspicata dall'esecutivo.

Tale regolamento, recante modifiche al d.P.R. n. 230/2000 in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata, per quanto di interesse, ha introdotto il comma 5-*bis* all'art. 26 e il comma 1-*ter* all'art. 103, che devono leggersi in combinato disposto: in sintesi, tali modifiche avrebbero tipizzato uno di quegli "specifici interessi" richiesti dall'art. 69-*bis*, comma 3 o.p., che si realizza quando la Direzione esprime un giudizio negativo sull'andamento di ciascun semestre di custodia cautelare o di pena detentiva. Tuttavia, un tale meccanismo, pur attenuando i profili di frizione con i precetti costituzionali richiamati, continua a presentare gravi incongruenze, perché trascura di considerare che la decisione finale spetta per legge al solo magistrato di sorveglianza, che deve compiere una valutazione



in autonomia, valutando plurimi elementi che non si esauriscono nei riscontri dell'amministrazione penitenziaria. Da ciò ne consegue che, qualsiasi giudizio esprima la Direzione sull'andamento semestrale dell'opera di rieducazione del condannato, questo, non potendo vincolare l'autorità giurisdizionale, allo stesso tempo non può garantire certezza al condannato circa la spettanza del beneficio preteso; anzi, l'eventuale provvedimento sfavorevole rispetto alla valutazione amministrativa, potrebbe determinare la lesione di un legittimo affidamento ed una regressione comportamentale.

In conclusione, la declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata nella sentenza in commento ha determinato l'abrogazione della frase *"quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima"* contenuta nella disposizione censurata, di cui sopravvive esclusivamente la proposizione iniziale *"il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata"*, che quindi assicura al condannato la possibilità di esibire la propria richiesta in qualsiasi momento in relazione ai semestri già maturati, esattamente come avveniva prima della riforma di cui al d.l. n. 92/2024.

Resta fermo, al contrario, l'obbligo della magistratura di sorveglianza di attivarsi officiosamente per la valutazione dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata nelle ipotesi disciplinate ai primi due commi dell'art. 69-*bis*, che non sono stati oggetto di censura: pertanto, in prossimità della scadenza della pena ovvero quando il riconoscimento del beneficio possa comportare l'accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri istituti premiali, il magistrato di sorveglianza sarà tenuto ad adottare le determinazioni di propria competenza, a prescindere dalla presentazione di un'autonoma domanda da parte del condannato.

5. Nuove prospettive applicative in tema di liberazione anticipata

Di recente, oltre che all'ipotesi di riproporre la liberazione anticipata speciale già sperimentata nel 2013¹⁷, il tema della liberazione anticipata è stato altresì al centro di un acceso dibattito¹⁸, non ancora sopito, in relazione alla sua compatibilità con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ed alla competenza sulla relativa decisione, tra il giudice

¹⁷ Si rimanda alla Relazione finale della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario (c.d. "Commissione Ruotolo"), in [Sistema penale](#), 11 gennaio 2022; nonché, G. GIOSTRA, *Liberazione anticipata: una proposta meritoria e necessaria, che richiede una doverosa messa a punto*, in [Sistema penale](#), 18 aprile 2024; A. DELLA BELLA, *Sovraffollamento carcerario: soluzioni normative e prassi giurisprudenziali per uscire rapidamente dall'emergenza*, in [Sistema penale](#), 11/2025, 33ss.

¹⁸ Sul punto, E. ROMANO, *Ancora in tema di liberazione anticipata e lavori di pubblica utilità sostitutivi: i dubbi irrisolti e le possibili vie di fuga, tra l'incudine della Corte di cassazione ed il martello della Corte costituzionale*, in [Giurisprudenza Penale](#), 12/2025.

di merito che l'ha applicata o il giudice della sorveglianza a cui è attribuita *expressis verbis* dall'articolo 69-bis o.p.

Attorno al primo quesito, si contrappongono due distinti orientamenti.

Secondo una prima impostazione, patrocinata da diversi uffici di sorveglianza chiamati a decidere, con grande loro disappunto¹⁹, sulla concedibilità della liberazione anticipata richiesta da soggetti condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la connotazione premiale del beneficio di cui all'art. 54 della Legge n. 354/1975 sarebbe naturalisticamente incompatibile con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che difetta del carattere detentivo evocato dalla norma richiamata²⁰.

La liberazione anticipata, in virtù della sua funzione di garanzia di un più efficace e rapido reinserimento nella società, potrebbe essere riconosciuta unicamente in relazione a quelle modalità esecutive che contemplano uno stato detentivo (detenzione intramuraria, detenzione domiciliare, semilibertà) o che sono espressamente individuate dalla legge, come l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, comma 12bis, dell'ordinamento penitenziario, che pure deriva da una condanna detentiva espiata in forma alternativa.

In sostanza, l'orientamento in esame ritiene che possa essere replicato l'indirizzo giurisprudenziale emerso in relazione all'ormai abrogata sanzione sostitutiva della libertà controllata²¹, per la quale non era ammessa la liberazione anticipata, sul presupposto che la componente detentiva propria dell'altra sanzione sostitutiva abrogata (la semidetenzione) fosse estranea alla libertà controllata, che al contrario aveva, come peculiare connotazione, il mantenimento dello stato di libertà, seppure accompagnato da controlli e prescrizioni, meno afflittive di quelle imposte al soggetto sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, verso cui è invece stata estesa per legge l'applicabilità della liberazione anticipata.

Tale assunto sarebbe convalidato dal tenore letterale della clausola di rinvio contenuta nell'art. 76 della riformata Legge n. 689/1981, a conclusione della Sezione I del Capo III dedicato appunto all'applicazione delle sanzioni (*rectius* pene) sostitutive: le norme dell'ordinamento penitenziario ivi richiamate (tra cui anche l'art. 47, comma 12bis o.p., che estende la liberazione anticipata alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale) sono applicabili alle rinnovate pene sostitutive "*in quanto compatibili*". L'esigenza di inserire una formula di compatibilità alla clausola di rinvio (che peraltro non richiama le norme sulla liberazione anticipata) sarebbe, quindi, espressione della volontà del legislatore

¹⁹ Cfr. D. BIANCHI, *La Cassazione ribadisce l'applicabilità della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la competenza del magistrato di sorveglianza (nel persistente "disagio" di quest'ultimo)*, in [Sistema penale](#), 23 luglio 2025.

²⁰ Sul tema, per esempio, si veda F. FIORENTIN, *Lavoro di pubblica utilità, no alla liberazione anticipata*, in *Guida al Diritto, Norme & Tributi Plus*, del 28 aprile 2025.

²¹ Sul punto, v. G. BIONDI, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in [Sistema penale](#), 14 febbraio 2024, 99; nonché D. BIANCHI, *La Cassazione ribadisce l'applicabilità della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo*, [cit.](#)



di rimettere all'interprete il compito di valutare la portata dell'applicabilità delle norme dell'ordinamento penitenziario alle pene sostitutive, limitandola ove ritenuta in contrasto con lo spirito delle nuove sanzioni. Nel caso specifico, dunque, il richiamo all'art. 47, comma 12bis, dovrebbe valere per le pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà, mentre, per le argomentazioni suesposte, dovrebbe essere escluso per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità²².

Il contrapposto orientamento dottrinario, ormai prevalente anche nella giurisprudenza di merito e nelle prime pronunce sul punto della Suprema Corte, sostiene che la liberazione anticipata sia ed anzi debba essere applicata anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, per due ordini di ragioni, una di tipo sistematico-letterale ed una di tipo logico.

Sotto il primo profilo, si pone in evidenza il tenore letterale della stessa norma richiamata dall'orientamento contrario, vale a dire l'art. 76 della legge n. 689/1981, per come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, meglio noto come Riforma Cartabia, il quale stabilisce che alle pene sostitutive si applicano, in quanto compatibili, alcune norme dell'ordinamento penitenziario, tra cui appunto l'art. 47 comma 12bis, che a sua volta ha esteso, fin dal lontano 2002, la concessione della detrazione di pena di cui all'art. 54 anche in favore di quegli affidati in prova al servizio sociale che abbiano dato prova, nel corso della misura, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della loro personalità²³.

D'altro canto, a parere di chi scrive, il riferimento specifico al comma 12bis dell'art. 47 e non all'art. 47 in generale, rende palese la volontà del legislatore di estendere alle pene sostitutive il beneficio della liberazione anticipata.

Inoltre, il fatto che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è equiparato, ad ogni effetto giuridico, ad una pena detentiva in forza del disposto di cui all'art. 57 della legge n. 689/1981, offre un ulteriore argomento per ritenere tale sanzione sostitutiva compatibile con tutti i

²² In F. FIORENTIN, *Liberazione anticipata anche per chi sconta la pena svolgendo lavori di pubblica utilità*, in *Guida al Diritto, Norme & Tributi Plus* n. 13 del 2 aprile 2025, si è parlato di una "lettura (troppo) ampia della 'clausola di compatibilità'".

²³ In Cassazione penale sez. I, 20/03/2025, (ud. 20/03/2025, dep. 21/05/2025), n.18955, dopo aver tratteggiato il percorso storico normativo supera riproposto, si afferma: "se quindi, come visto, la natura non detentiva della pena in oggetto [...] non appare elemento dirimente, merita invece di essere richiamato il parallelismo testuale effettuato in relazione ai seppur diversi istituti della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, da un lato, e della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, dall'altro. Parallelismo che, a fronte di indici normativi (artt. 57, comma 1, e 76 della legge n. 689 del 1981; artt. 47 comma 12-bis e 54 o.p.) che depongono per l'applicabilità della liberazione anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, conforta nel non enucleare alcun indice di incompatibilità sistematica tra i citati istituti, atteso tra l'altro che [...] l'applicazione dell'istituto in parola ai lavori di pubblica utilità sostitutivi è conforme alla ratio cui si ispira l'intera disciplina delle pene sostitutive, ossia la più ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutive e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione".

benefici previsti in relazione all'espiazione delle pene detentive o delle misure alternative alla detenzione.

Secondo tale impostazione, dunque, il dato letterale, unito ad un'interpretazione di tipo sistematico, consente di superare la logica che legava alcuni benefici penitenziari alla natura detentiva della pena in espiazione, essendo necessario esclusivamente il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sia esso intramurario o esterno, sulla cui protrazione temporale l'istituto va ad incidere in senso favorevole per il condannato, anticipandone la cessazione.

Oltre all'insuperabile elemento testuale, sarebbe di conforto a tale interpretazione anche la *voluntas legis* della riforma, ricavabile da alcuni passaggi della relazione illustrativa al disegno di legge²⁴, in cui emerge la necessità di allineare taluni istituti tipici delle misure alternative alla detenzione al sistema delle pene sostitutive, sia per integrare la disciplina applicabile e sia per evitare possibili disparità di trattamento irragionevoli tra condannati in espiazione di pena sostitutiva e condannati in espiazione di pena detentiva. Si consideri, sotto tale profilo, a sommosso giudizio degli scriventi, che sarebbe del tutto ingiustificato ritenere applicabile la liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale (concedibile fino a 4 anni di pena, anche residua, da scontare) ed escluderla per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (concedibile fino a 3 anni di reclusione), quasi a voler dire che chi abbia commesso un reato più grave sia trattato più favorevolmente di chi ne abbia commesso uno meno grave.

Nella relazione illustrativa si legge, inoltre, che la decisione di ammettere espressamente la liberazione anticipata per le pene sostitutive delle pene detentive brevi risiede nella considerazione che una scelta opposta avrebbe generato effetti negativi sulle potenzialità deflative della riforma, invero elevate a vera e propria stella polare dell'intero impianto normativo.

Del resto, approfondendo l'elemento logico dell'orientamento prevalente, la mancata estensione della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sarebbe elemento d'ostacolo all'accesso a tale misura premiale, ponendosi in contrasto con la volontà del legislatore, che, con l'obiettivo di anticipare l'esecuzione della pena ad un momento più prossimo alla commissione dell'evento delittuoso, ha inteso renderla più

²⁴ Relazione Illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U. (Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022, suppl. straor. n. 5), ove a p. 403 si legge: "A conferma dell'opportunità della scelta di ammettere espressamente la liberazione anticipata per le pene sostitutive delle pene detentive brevi va osservato, infine, come la scelta opposta avrebbe effetti negativi sulle potenzialità deflative delle pene stesse, anche in relazione ai riti alternativi e alla previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna al LPU. Per il condannato a pena detentiva, infatti, risulterebbe soluzione più favorevole l'accesso a misure alternative alla detenzione, per le quali la liberazione anticipata è ammessa. Viceversa, la riduzione di pena per la liberazione anticipata può contribuire al successo applicativo delle pene sostitutive, anche in rapporto alla possibilità di anticipare il momento in cui, ai sensi del nuovo art. 47, c. 3-ter l. n. 354/1975, è possibile per il condannato chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale".



appetibile rispetto alle tradizionali misure alternative alla detenzione (che spesso intervengono a distanza di molto tempo dal passaggio in giudicato della condanna), rientrando tra gli obiettivi della Riforma Cartabia sia lo svuotamento delle carceri che l'alleggerimento del carico di lavoro della magistratura di sorveglianza.

Infine, a parere di chi scrive, l'indirizzo giurisprudenziale emerso nella vigenza della precedente sanzione sostitutiva della liberazione controllata non può trapiantarsi acriticamente alla diversa pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che prevede, oltre all'obbligo di svolgere un cospicuo ammontare di ore di LPU, anche alcune prescrizioni aggiuntive, tra cui quelle obbligatorie o facoltative deliberate d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 56-ter della legge n. 689/1981, nonché ogni altro accorgimento a tutela della persona offesa o indicato nel programma di trattamento eventualmente elaborato dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente, il quale deve peraltro riferire, non soltanto sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato, ma anche, più in generale, sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale. Al punto che può ragionevolmente sostenersi che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo "partecipa", almeno sotto alcuni aspetti, della natura della misura alternativa dell'affidamento in prova, condividendone la medesima proiezione esecutiva all'esterno e la maggiore tensione rieducativa.

In conclusione, secondo tale indirizzo ermeneutico, non può evocarsi l'incompatibilità reclamata dal diverso orientamento per motivare l'inapplicabilità della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto l'evoluzione normativa e sistematica consentono di affermare il graduale avvicinamento di forme diverse di espiatione della pena.

In disparte la questione della compatibilità, su cui sembra convergere la giurisprudenza prevalente in senso positivo, resta da scrutinare il tema della competenza²⁵.

Anche in questo ambito si fronteggiano due orientamenti di segno opposto.

Il primo approccio ermeneutico, intrapreso dalla Corte di Cassazione fin dalle pronunce n. 10302 del 10 gennaio 2025 e n. 22662 del 07 marzo 2025, è stato recentemente ribadito dal Supremo Collegio nella sentenza n. 37693 del 07 ottobre 2025, avente ad oggetto un conflitto negativo di competenza sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Firenze.

Il ragionamento della Suprema Corte muove (e invero si arresta) dal dato normativo letterale, ritenuto "inequivoco" ed "insuperabile in via interpretativa", di cui all'art. 69-bis, comma 4, della legge n. 354/1975, che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza funzionale in ordine alla concessione della liberazione anticipata, senza operare alcuna distinzione di sorta in base alla tipologia di pena o misura in esecuzione, di talché la

²⁵ Su cui, *ex multis*, si segnalano: F. FIORENTIN, *Liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità: il nodo della competenza al vaglio della Corte costituzionale*, in [Sistema penale](#), Rivista online, 22 ottobre 2025; M. D'ALESSANDRO, *Liberazione anticipata nei LPU: il nodo irrisolto sulla competenza*, in [Giurisprudenza Penale](#), 7-8/2025; L. PARODI, *Lavoro di pubblica utilità sostitutivo e liberazione anticipata: ancora incertezze in tema di competenza*, in [Sistema penale](#), 19 maggio 2025.

assumerebbe anche nelle ipotesi di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. In particolare, l'articolo in commento recita testualmente che *"il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio [la liberazione anticipata] è adottato dal magistrato di sorveglianza"*, prevedendo al comma successivo (comma 5), la competenza del reclamo al tribunale di sorveglianza.

A ciò si aggiungerebbero i riferimenti di cui all'art. 69 comma 8, che stabilisce che il magistrato di sorveglianza *"provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata"*, nonché quello successivo di cui all'art. 70 comma 1, destinato più in generale alle attribuzioni del tribunale di sorveglianza.

Il dato letterale sarebbe rafforzato dalla volontà del legislatore che, pur avendo modificato l'art. 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario con il d.l. n. 92/2024 e poi con il regolamento attuativo d.P.R. n. 176/2025 (e quindi successivamente all'entrata in vigore della Riforma Cartabia), non ha alterato l'impalcatura originaria della norma sul tema della competenza, che è rimasta incardinata presso il magistrato di sorveglianza; ciò che dimostrerebbe l'intenzione del legislatore di legare a doppio filo l'istituto alla magistratura più avvezza ad occuparsi del riconoscimento di benefici penitenziari.

La Corte di Cassazione non trascura di considerare che vi siano esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza in capo allo stesso giudice dell'esecuzione che ha irrogato la pena detentiva convertendola in lavoro di pubblica utilità sostitutivo; tuttavia, pur auspicando tra le righe un intervento chiarificatore del legislatore, conclude che tali pur condivisibili ragioni non possono che recedere innanzi ad un dato testuale che, come ricordato, risulta inequivoco e non suscettibile di differente interpretazione.

I recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, tuttavia, sono stati fin da subito oggetto di aspre critiche da parte di dottrina e giurisprudenza di sorveglianza, largamente maggioritarie nel ritenere che, anche *iure condito*, la competenza a decidere sulla concessione della liberazione anticipata in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo ben possa spettare allo stesso giudice della cognizione che ha disposto la conversione dell'originaria pena detentiva²⁶.

²⁶ Interessanti, al riguardo le considerazioni espresse nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 9 giugno 2025: "si deve osservare che il LPU, a differenza delle restanti pene sostitutive (semilibertà e detenzione domiciliare) si esplica interamente, per tutta la sua durata, sotto la supervisione del giudice che l'ha applicato, esercitabile grazie all'opera di raccordo affidata all'Ufficio di esecuzione penale esterna. E infatti è l'UEPE a raccogliere le informazioni sull'andamento della misura da sottoporre poi al vaglio del Giudice l'esito, l'andamento del programma forma oggetto di una valutazione conclusiva che spetta unicamente al Giudice dell'esecuzione. Conseguentemente, attribuire la competenza, unicamente per il segmento riguardante il beneficio della liberazione anticipata, al magistrato di sorveglianza che è giudice che non ha disposto l'esecuzione della misura, non ne ha determinato le prescrizioni e, soprattutto, non ne ha la gestione, significa affidare formalisticamente la decisione a chi non ne ha assolutamente conosciuto né l'esistenza né l'andamento. Ogni intervento sul LPU, ivi comprese le eventuali



In effetti, anche a giudizio di chi scrive, le argomentazioni a sostegno di tale diverso orientamento appaiono condivisibili sotto molteplici ordini di ragioni, di seguito esplicitati.

Il primo, quasi "istintivo", motivo di criticità risiede in un principio di logica giuridica, secondo cui lo stesso giudice che ha disposto la conversione della pena della reclusione nella corrispondente pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità dovrebbe essere logicamente competente in ordine alla concessione di un beneficio che impatta sulla medesima pena che, a differenza delle misure alternative alla detenzione o delle diverse pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà, non si "trasferiscono" al magistrato di sorveglianza, che mai interviene nel corso del procedimento penale o in quello esecutivo.

Peraltro, contrariamente a quanto forzatamente sostenuto dalla Suprema Corte, tale principio sarebbe in realtà suffragato dal testo normativo senza alcuna esigenza di un intervento chiarificatore del legislatore: ci si riferisce all'art. 63 della legge n. 689/1981, norma che sovrintende l'intera esecuzione della condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che testualmente recita *"L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale. Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dei casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale"*.

La norma, quindi, incarica l'UEPE di riferire periodicamente al giudice dell'esecuzione (appunto il giudice che ha applicato la pena sostitutiva), proprio in ordine a quei presupposti (la condotta e il percorso di reinserimento sociale) che fondano il riconoscimento della liberazione anticipata, posto che l'art. 47 comma 12bis o.p., di cui si è già parlato, pretende un *surplus* comportamentale rispetto all'art. 54: in quest'ultimo caso, è sufficiente la *"prova della partecipazione all'opera di rieducazione"*; nel caso di misura extramuraria, è necessaria la *"prova di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità"*, che non possono che connettersi biunivocamente alla *"condotta"* e al *"percorso di reinserimento sociale"* di cui discorre l'articolo 63. Una diversa lettura comporterebbe per l'UEPE un adempimento non previsto dalla legge, in quanto gli si chiederebbe di relazionare al magistrato di sorveglianza in ordine agli stessi fatti per i quali l'onere gli è conferito nei confronti del giudice ordinario.

D'altro canto, si ribadisce che sarebbe illogico attribuire, all'organo giudiziario che ha applicato la pena, la competenza in ordine alla sua concedibilità, oltreché alla modifica delle prescrizioni in corso di esecuzione, alla sospensione, alla revoca, alla concessione di periodi di licenza, per poi disancorarla unicamente per il riconoscimento di un beneficio, quale liberazione anticipata, strettamente connesso all'andamento della misura.

modifiche delle prescrizioni, è affidato al Giudice dell'esecuzione e ciò convalida ulteriormente la linea sistematica adottata dal legislatore di conformare la disciplina della pena sostitutiva accentrando in capo al giudice che l'ha irrogata ogni competenza".

L'altro fondamento normativo su cui si sarebbe potuta poggiare la Corte di Cassazione, al fine di addivenire ad un pronunciamento più in linea con la diversità ontologica tra la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e quelle della detenzione domiciliare o della semilibertà, che impongono una componente detentiva, è proprio quell'articolo 76 della legge n. 689/1981, richiamato dallo stesso collegio per affermare, "a monte", la compatibilità dell'istituto della liberazione anticipata con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Ed infatti, quella clausola di compatibilità contenuta nella predetta norma di rinvio all'ordinamento penitenziario, che i sostenitori della tesi contraria all'ammissibilità del beneficio invocavano a sostegno delle proprie argomentazioni, poteva essere maggiormente valorizzata "a valle" nel ragionamento logico-giuridico condotto dalla Suprema Corte.

In altri termini, posto che l'art. 76 si rivolge indistintamente a tutte le pene sostitutive, che pure, come detto, sono notevolmente diverse tra loro, allora le parole "*in quanto compatibili*" potrebbero costituire un monito per l'interprete, nel senso di adattare la disciplina degli istituti della legge n. 354/1975, in base alla tipologia di pena sostitutiva presa in considerazione di volta in volta.

Dunque, non restava che concludere che, perché la liberazione anticipata possa ritenersi compatibile con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, allora la competenza non può che spettare al giudice che l'ha applicata in qualità di giudice dell'esecuzione.

Il risultato paradossale cui perviene la Suprema Corte emerge ancor di più se lo stesso iter logico-giuridico fosse applicato esemplificativamente ad un altro degli istituti richiamati dall'articolo 76, ossia l'art. 51-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che disciplina la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà, assegnando al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulle sorti di un sopravvenuto titolo esecutivo di altra pena detentiva, in costanza di esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. In tale ipotesi, seguendo l'impostazione adottata dalla Corte, dovrebbe sostenersi che, quando sopravvengano più titoli esecutivi in relazione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in entrambi i casi applicata dal giudice ordinario, il vaglio in ordine alla permanenza dei suoi presupposti sia rimesso al magistrato di sorveglianza.

Né convince fino in fondo l'assunto secondo cui la mancata riscrittura dell'art. 69-*bis* sul tema della competenza, pur essendosi verificata l'occasione per operarla con il d.l. n. 92/2024, abbia implicitamente confermato la volontà del legislatore di mantenerla ferma in capo alla magistratura di sorveglianza. L'affermazione tradisce il fine della recente riforma, da ricercare nella modifica del procedimento di concessione della liberazione anticipata al fine di rendere residuale l'istanza di parte rispetto all'attivazione officiosa del magistrato di sorveglianza, e non certo nella valutazione sulla competenza a concederla: del resto, la stessa attribuzione nominalistica del decreto legge propugnata dall'esecutivo ossia quella di "Carcere Sicuro", lascia intendere che il *focus* fosse calibrato sulla pena intramuraria, tenuto



conto che la modifica procedimentale interessa, nella stragrande maggioranza dei casi, proprio soggetti detenuti in carcere.

Infine, sebbene costituisca un argomento non scrutinato dalla Suprema Corte nelle pronunce in commento, né propriamente oggetto di dibattito in dottrina, appare interessante, dopo aver stabilito la compatibilità tra la liberazione anticipata e la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ed a prescindere dalla questione della competenza, comprendere come debba essere materialmente calcolata la detrazione di pena di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, non potendo sottrarsi un periodo di 45 giorni ad una pena riconvertita in ore.

Tale considerazione non sembra di secondario rilievo, potendo non essere pacifica la soluzione al quesito, che è stato risolto da alcune sentenze dei giudici di merito, ma non ancora convalidato dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, a giudizio di chi scrive, pare possa mutarsi il metodo di calcolo contenuto in una sentenza della Corte di Appello di Milano del 9 dicembre 2024, a tenore della quale il soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità matura l'interesse a chiedere il riconoscimento della liberazione anticipata, soltanto dopo aver svolto effettivamente 360 ore di LPU, pari a 180 giorni di pena (1 semestre), in funzione dell'equivalenza normativamente prevista tra un giorno di pena detentiva e due ore di LPU; e ciò indipendentemente dal fatto che le ore siano state eseguite nell'arco temporale di un semestre ovvero in un più o meno lungo periodo.

Conseguentemente, sarà applicata una riduzione di 90 ore di LPU, corrispondenti appunto a 45 giorni di pena detentiva.

Sulla scorta di tale orientamento, le ore di lavoro di pubblica utilità dovranno essere concretamente eseguite, non potendosi riconoscere l'attribuzione della detrazione a chi abbia "trascorso" un semestre di pena, senza tuttavia aver completato almeno 360 ore di LPU: del resto, l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario contempla *"una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata"*, ove per "pena scontata" non può che intendersi esclusivamente la pena concretamente eseguita.

Va da sé che nelle ipotesi in cui il soggetto abbia già espiato una porzione di pena in fase cautelare, cumulandosi in tal modo un periodo di presofferto, il numero di ore di LPU da svolgere affinché il condannato maturi il predetto interesse dovrà proporzionalmente ridursi sulla base dell'entità della pena già scontata a diverso titolo.

Tale ultima riflessione, ancora mai approdata al vaglio di legittimità, chiude uno scenario che negli ultimi anni ha interessato a più livelli l'istituto della liberazione anticipata, rendendolo a volte incongruente rispetto al sistema, a volte confusionario nella declinazione alle pene di nuovo conio, ma sicuramente necessitante di un deciso intervento di trasparenza nomofilattica o legislativa.